



# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

**COPIA**

**DELIBERAZIONE**

**N. 21**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Ricognizione equilibri di bilancio art.193, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs 267/2000.**

L'anno **2015** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – CAVAGLIA' Marco	Sì		7 – ALESSO Luciano		Sì
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – RISSO Mario Luigi	Sì	
3 – BOSIO Stefania	Sì		9 – RATTALINO Filippo Mario		Sì
4 – RASPO Andrea	Sì		10 – GROSSO Giovanni	Sì	
5 – FISSORE Mirko	Sì		11 – ALLASIA Massimo	Sì	
6 – ALLASIA Alessandro	Sì				
				9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglia Ing. Marco, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Segretario Comunale:

Visto il D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e di loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Evidenziato che il principio contabile della programmazione punto 4.2 lett. G ha anticipato l'operazione di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31 luglio di ciascun anno e che di conseguenza il testo dell'art. 193 del Testo Unico enti locali è stato modificato dal d.lgs. n. 118/2011 con effetto dall'esercizio 2015;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una triplice finalità:

- Verificare, tramite l'analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;
- Constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.

Impone infatti il legislatore che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in casi di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

Durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano, momentaneamente, all'alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite:

- L'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune;
- La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari quota alla parte passiva del bilancio;
- La previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a

sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno), o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi già conservati a consuntivo).

L'esistenza di una situazione di squilibrio della gestione comporta l'immediato intervento correttivo del consiglio che, in questo caso, deve approvare un'adeguata manovra di rientro. L'inerzia dell'organo consiliare porta al suo scioglimento anticipato. Infatti, "la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio (..) è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (..) con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge" (D.Lgs.267/00, art.193/4).

In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:

- Il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- Il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio.

Le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente vaste. La norma prevede che per ripristinare il pareggio di bilancio, "(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non si possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (D.Lgs.267/00, art.193/3).

Per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste passività relative ad esercizi pregressi sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti "(..) l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l'ente locale può far ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (..)" (D.Lgs.267/00, art.194).

## I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista l'allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari dalla quale non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione;

Visto il contenuto dello statuto comunale e del regolamento di contabilità dell'ente;

Visto inoltre:

- Il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- Il parere tecnico dei responsabili dei servizi espresso in base alle rispettive competenze sui singoli aspetti che compongono il presente provvedimento;
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, attestando, ai sensi dell'art. 147 bis del medesimo D.Lgs. la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

### D E L I B E R A

1. Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa parte integrante del presente atto, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2015.
2. Di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione.
3. Di dar atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui attivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, dall'adozione dei provvedimenti consequenziali, ex art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
--

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
-------------------------------------

<i>f.to Bonetto Laura</i>
---------------------------

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:
---

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
-------------------------------------

<i>f.to Bonetto Laura</i>
---------------------------